

Minori

Giurisprudenza

Corte di cassazione - Sezione II penale  
Sentenza 13-31 marzo 2008 n. 13491Presidente Cosentino; Relatore Casucci;  
Pm - conforme - D'Angelo

## Legittimo il collocamento in comunità dopo episodi di bullismo

### La massima

**Minori - Concorso di minori nel reato di estorsione continuata - Pretese accompagnate da violenze e minacce - Posizione di debolezza e di inferiorità della vittima - Minaccia di interruzione del rapporto "amicale" - Rilevanza probatoria degli Sms - Pericolo di reiterazione - Collocamento in comunità - Sussistenza. (Cp, articolo 629)**

È confermata l'ordinanza del tribunale per i minorenni impugnata che ha rilevato la sussistenza di gravi indizi del reato di concorso in estorsione continuata nella condotta, posta in essere dal gruppo di quattro minori, caratterizzata dalle pretese di denaro, con ripetute violenze e minacce, nei confronti di un bambino di undici anni in posizione di inferiorità e di debolezza, consapevolmente strumentalizzato dagli stessi autori del reato. La decisione si fonda sul materiale probatorio considerato nel suo complesso, comprensivo dei messaggi telefonici intimidatori ricevuti dalla parte offesa e degli accertamenti conseguenti al servizio di osservazione eseguito dai Carabinieri sul comportamento degli indagati, che ha portato all'arresto degli stessi. La minaccia di interruzione del rapporto "amicale" viene individuato come ulteriore elemento di costrizione, tale da evidenziare la posizione della vittima come «soggetto debole» del rapporto. Le esigenze cautelari sono individuate nel pericolo di reiterazione, desunto dalla ripetizione delle condotte e dalla mancata comprensione della portata degli illeciti commessi.

### Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 26 novembre 2007, il Tribunale per i Minorenni di (X), confermava il provvedimento del GIP in sede, con il quale era stata disposta la misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti di (A), (B) e (C) e quella della permanenza in casa nei confronti di (D), perché gravemente indiziati di concorso nel reato di estorsione continuata nei confronti di (E).

Il Tribunale riteneva che sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, confortate da quelle della madre nonché dal tenore degli SMS rinvenuti sul cellulare in uso al (E) e dagli accertamenti conseguenti al servizio di osservazione eseguito dai Carabinieri, che portò all'arresto degli indagati, dovesse confermarsi il provvedimento impugnato a nulla rilevando che inizialmente l'undicenne (E) avesse acconsentito a versare danaro in cambio della possibilità accordatagli di fare uso dei ciclomotori, posto che in seguito le pretese sono state accompagnate da violenze e minacce, tanto da costringere la vittima a commettere furti in danno dei suoi familiari. Comunque la posizione di debolezza e di inferiorità della vittima era stata consapevolmente strumentalizzata. Le dichiarazioni assunte dalla difesa a norma dell'art. 391-ter c.p.p. davano conferma della posizione di inferiorità della vittima, sia dal punto di vista numerico che anagrafico.

Le esigenze cautelari erano individuate nel pericolo di

reiterazione desunto dalla reiterazione delle condotte e dalla mancata comprensione della portata degli illeciti commessi.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso il difensore degli indagati, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - violazione dell'art. 629 c.p., mancanza e manifesta illogicità della motivazione in tema di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni del (E), precedute da quelle della madre, essendo portato di comune esperienza che un bambino di undici anni, pur di sottrarsi ai rimproveri e alle responsabilità di un fatto grave, inventi fatti e circostanze per giustificare il proprio comportamento altrimenti censurabile. Ed invero le accuse mosse non sono riscontrate né dai messaggi telefonici registrati in considerazione del loro tenore, né dal verbale di arresto che dà conto solo del passaggio di danaro. Per contro l'apporto difensivo, costituito dalle dichiarazioni di minori coetanei, è stato svitato ed addirittura rovesciato nel suo significato; - erronea applicazione della legge penale, perché dal contenuto del verbale delle dichiarazioni del (E) risulta che autore delle minacce è stato soltanto (F). La parte della motivazione che individua la costrizione nel fatto che dalla mancata elargizione del danaro sarebbe derivata l'interruzione di un rapporto amicale costituente elemento importante della sua esistenza in quanto gli consentiva di poter usare i ciclomotori, uso a lui non consentito, erroneamente individua nella

## Minori

negazione di un rapporto amicale l'ingiusto danno sanzionato dall'art. 629 c.p.

**Motivi della decisione**

Il ricorso è inammissibile per la parte in cui censura la sentenza impugnata per aver ritenuto attendibili e riscontrate le accuse mosse dalla persona offesa (E), perché al fine di criticare la motivazione adottata, che ha rinvenuto elementi di conforto nel contenuto dei messaggi telefonici e nell'accertamento da parte dei Carabinieri al momento dell'arresto, propone una lettura alternativa di tale materiale probatorio, estrapolando solo alcuni elementi dal contesto motivazionale. In particolare ha richiamato il contenuto di un solo messaggio telefonico e genericamente quello del verbale di arresto, laddove l'ordinanza impugnata ha rammentato che i Carabinieri avevano notato che il (E), appena giunto, era stato circondato dai quattro indagati, condotto in un luogo appartato, sollecitato a tirar fuori il danaro con un buffetto al viso; che quanto narrato dal minore di essere stato vittima in alcune circostanze di percosse trovava conferma nei lividi rinvenuti sul suo braccio.

È manifestamente infondato, per la parte in cui critica le ulteriori considerazioni formulate dal tribunale, che ha

individuato come elemento di costrizione anche la minaccia di interruzione del rapporto «amicale». Si tratta invero di considerazione residuale ed utilizzata per evidenziare la posizione della vittima come «soggetto debole» del rapporto.

Quanto alla lamentata sottovalutazione delle dichiarazioni acquisite in sede d'indagine difensive, si osserva che si verte ancora in tema di considerazioni di merito che, in quanto non manifestamente illogiche, non possono essere oggetto di censura in questa sede.

Il controllo di legittimità non è finalizzato a stabilire se la decisione di merito propone la migliore possibile ricostruzione dei fatti né se la decisione e le motivazioni a sostegno della stessa siano condivisibili. Esso, per volontà del legislatore espressa con la formulazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p., è limitato alla verifica della compatibilità con il senso comune (nel senso che la motivazione deve essere non manifestamente illogica) e completa, in relazione alla risposta che con la motivazione viene fornita alle critiche mosse con l'atto di impugnazione - in riferimento ai casi, come quello in esame, di decisione conforme a quella impugnata (cfr. Cass. SU. 28/2-9/3/2006 n. 8285/06).

**P.O.M.**

*Dichiara inammissibile il ricorso.*

Giurisprudenza

**I chiarimenti della Cassazione**

**Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Impedimento a comparire - Del difensore - Designazione di sostituto - Rinvio della udienza su istanza della difesa - Avviso della udienza di rinvio al difensore impedito - Necessità - Condizioni.**

Il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio della udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nella ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l'avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione; ai sensi dell'articolo 97, comma 4, del Cpp, il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione è dovuta a quest'ulti-

mo. (In motivazione la S.C. ha anche evidenziato che l'imputato dichiarato contumace non ha diritto ad ulteriori avvisi perché, essendo validamente rappresentato dal difensore designato in sostituzione, deve considerarsi presente).

■ Cassazione, sezioni Unite penali, sentenza 9 marzo 2006 n. 8285

**Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Assenza dell'imputato - Imputato non comparso senza indicare un legittimo impedimento - Omessa declaratoria della contumacia - Mera annotazione sul verbale di udienza relativa all'imputato definito «libero assente» - Conseguenze.**

La mancata comparizione dell'imputato all'udienza senza indicare alcun legittimo impedimento e senza che il giudice verifichi i presup-

posti atti a legittimarne la dichiarazione di contumacia - limitandosi ad annotare nel verbale di udienza che l'imputato è «libero assente» - costituisce una anomalia tale da rendere impossibile stabilire se si tratti di mancata presenza dovuta a oggettiva impossibilità di comparire o di volontaria sottrazione al contraddittorio, con la conseguenza che tale incertezza non può che essere intesa in senso favorevole all'imputato non comparso e non dichiarato ritualmente contumace. Ne consegue che, in tal caso, il rinvio conseguente all'impedimento accertato del difensore implica necessariamente la nuova citazione non solo del difensore fiduciario impedito, ma anche dell'imputato assente.

■ Cassazione, sezione VI penale, sentenza 8 maggio 2006 n. 15862